COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI
della Provincia di Verona

Prot. n. 579/2017/A

Verona, 06 Marzo 2017

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

OGGETTO: Norme regolamentari per l'uso del timbro professionale.

Il timbro professionale che il Collegio consegna in dotazione al momento dell'iscrizione all'Albo ha un valore intrinseco di estrema importanza, rappresenta in modo tangibile l'appartenenza ad una Categoria Professionale, l'autorizzazione ministeriale a svolgere la professione e, di conseguenza, l'obbligo di osservare norme e codici comportamentali.

L'apposizione del timbro professionale su atti e documenti conferisce agli stessi valore di atto pubblico e potestà certificatoria in capo al professionista, con tutte le implicazioni del caso.

Il Consiglio Direttivo, con l'intento di ricordarne a tutti gli iscritti il significato ed il valore, e visto l'uso a volte anche improprio, ha deliberato le "*Norme regolamentari per l'uso del timbro professionale*" che vengono trasmesse in allegato alla presente.

Si invitano quindi gli iscritti a dare la giusta importanza all'atto di apposizione del timbro professionale, anche con l'auspicio che lo stesso rappresenti sempre più il senso di appartenenza ad una Categoria da sempre radicata nel tessuto sociale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
geom. Fiorenzo Furlani

IL PRESIDENTE
geom. Roberto Scali

COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI
della Provincia di
VERONA

Vicolo Orologio, 3
37129 Verona

Tel. 045 8031186
Fax 045 8009861

www.collegio.geometri.vr.it
sede@collegio.geometri.vr.it

C.F. 00522160233
collegio.verona@geopec.it

COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI
della Provincia di Verona

NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

(Approvazione con Delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 27 Febbraio 2017)

Riferimenti normativi:

- *D.L.L. 23/11/1944 n. 382 che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle Professioni Tecniche;*
- *R.D. 11/02/1929 n. 274 che approva il Regolamento per la professione di geometra;*
- *Legge 25/04/1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale;*
- *Legge 24/10/1955 n. 990 che istituisce la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri.*

- Art. 1 -

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra professionista a richiesta dei privati, Uffici e Enti Pubblici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede i requisiti prescritti dalla Legge per l'esercizio della professione di Geometra (D.L.L. 23/11/1944 n. 382 – R.D. 11/02/1929 n. 274 – Legge 25/04/1938 n. 897 – Legge 24/10/1955 n. 990).

- Art. 2 -

Il timbro recherà il nome e cognome del Geometra professionista, il numero di iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate dal Collegio e conformi a quanto indicato dal Consiglio Nazionale con nota del 18 giugno 2009 protocollo n. 658.

- Art. 3 -

Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al Geometra professionista che risulti iscritto nell'Albo dei Geometri di questa Provincia in possesso dei requisiti per l'esercizio della libera professione e che ne abbia fatto richiesta scritta al Collegio stesso versando anticipatamente il costo dello stesso. Il Geometra all'atto del ritiro del timbro, dovrà rilasciare ricevuta apponendo la propria firma sull'apposito Registro. Il timbro resterà di proprietà del Collegio.

- Art. 4 -

Nel caso in cui il Geometra rassegni le dimissioni dall'Albo, chieda il trasferimento ad altro Collegio, venga sospeso o cancellato dall'Albo a seguito provvedimento disciplinare, dovrà restituire (senza alcun rimborso) il timbro **entro dieci giorni** dall'avvenuta ricezione della comunicazione del provvedimento di cancellazione o di sospensione. L'avvenuta restituzione sarà annotata dal Collegio. In caso di smarrimento o furto del timbro, il Geometra dovrà farne immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmettere la stessa al Collegio il quale, fatte le opportune verifiche, rilascerà un duplicato previo pagamento delle relative spese.

Vicolo Orologio, 3
37129 Verona

Tel. 045 8031186
Fax 045 8009861

www.collegio.geometri.vr.it
sede@collegio.geometri.vr.it

C.F. 00522160233
collegio.verona@geopec.it

- Art. 5 -

Il Geometra cancellato dall'Albo, o sospeso dall'esercizio professionale a seguito provvedimento disciplinare, o dimissionario o trasferito ad altro Collegio, che non riconsegni il timbro entro il termine riportato al precedente articolo 4, sarà diffidato. La mancata riconsegna del timbro costituisce violazione delle regole professionali ed autorizza il Collegio ad attivare tutte le azioni necessarie per il suo recupero. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli altri Enti ed Uffici interessati. Il Geometra cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 26 del R.D. 11/02/1929 n. 274.

- Art. 6 -

E' fatto divieto ai Geometri di fornirsi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello fornito dal Collegio. L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente articolo 3, sarà considerata infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11/02/1929 n. 274.

- Art. 7 -

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione od all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione all'Albo Professionale e quindi all'esercizio della libera professione del firmatario. Gli elaborati sprovvisti del timbro professionale (ovvero di altro modo di validazione accertata la regolare iscrizione all'Albo alla data di presentazione degli elaborati stessi) dovranno essere respinti e restituiti al firmatario.

- Art. 8 -

L'inadempienza da parte dell'iscritto alle prescrizioni del presente regolamento è considerata infrazione perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dagli art. 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

- Art. 9 -

Le presenti norme entrano in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Collegio, ed annullano ogni altra eventuale norma precedente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO